



Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Sommario

TITOLO I - GENERALITA'	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3
Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti	4
Art. 4 - Quadro delle competenze	5
TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE	6
Art. 5 - Tipologia	6
Art. 6 - Gestione diretta	6
Art. 7 - Tariffe della gestione diretta	6
Art. 8 - Pianificazione attività della gestione diretta	6
Art. 9 - Criteri per le assegnazioni in uso stagionale	6
Art. 10 - Procedure per le assegnazioni in uso stagionale	7
Art. 11 - Modalità per l'assegnazione in uso temporaneo	7
Art. 12 - Modalità e requisiti di gestione convenzionata mediante concessione	7
Art. 13 - Avviso pubblico di selezione	8
Art. 14 - Durata delle concessioni d'uso	8
Art. 15 - Obblighi e doveri dei concessionari e affidatari	8
Art. 16 - Mancato accoglimento richieste di uso	9
Art. 17 - Atto di concessione d'uso	9
Art. 18 - Verbale di consegna e stato di consistenza	10
Art. 19 - Canone di concessione	10
Art. 20 - Manutenzione ordinaria	10
Art. 21 - Pulizie degli impianti sportivi	10
Art. 22 - Polizza assicurativa	10
Art. 23 - Deposito cauzionale	10
Art. 24 - Uso pubblico sociale impianti	11
Art. 25 - Uso gratuito	11
TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE	12
Art. 26 - Risarcimento danni	12
Art. 27 - Decadenza e revoca dell'assegnazione o concessione di gestione	12
Art. 28 - Vigilanza degli impianti	12
Art. 29 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso	12
Art. 30 - Vigilanza durante le manifestazioni	12
Art. 31 - Riprese televisive	13
Art. 32 - Rilascio copie	13
Art. 33 - Disposizioni finali	13
Art. 34 - Entrata in vigore	13

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **per impianto sportivo:** insieme di uno o più spazi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di una o più attività o manifestazioni sportive; l'impianto sportivo comprende:
 - a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
 - b) la zona spettatori;
 - c) eventuali spazi e servizi accessori;
 - d) eventuali spazi e servizi di supporto;
- **per attività sportiva:** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- **per spazio di attività sportiva:** spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale;
- **per zona spettatori:** zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;
- **per spazio riservato agli spettatori:** spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;
- **per spazi e servizi accessori:** spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
- **per spazi e servizi di supporto:** spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza del pubblico;
- **per manifestazione sportiva:** il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la presenza di pubblico spettatore;
- **per "forme di utilizzo" e "forme di gestione":** rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- **per "affidamento in gestione":** il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- **per concessione d'uso:** il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- **per impianto a rilevanza economica:** quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- **per impianto senza rilevanza economica:** quello il cui costo non è coperto dagli quote che le attività in esso riescono a produrre;
- **per tariffa:** la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le forme di utilizzo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 17/05/1999 n. 17. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Le strutture devono essere utilizzate e potranno essere concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva e per le finalità collaterali, comunque inerenti l'attività sportiva.

Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato. In ogni caso l'uso deve essere pubblico e diretto a soddisfare gli interessi generali dei cittadini.

Sono da considerarsi di preminente interesse pubblico:

- a) L'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole;
- b) L'attività sportiva agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale tramite delibera di Giunta.

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento :

- a) assegnazione in uso (temporaneo e stagionale);
- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica qualora presenti;

Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale i quali, alla regolare scadenza del termine di assegnazione in uso e/o della gestione convenzionata mediante concessione si adegueranno alla presente disciplina.

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di Golfo Aranci;

Destinatari d'uso

Gli Impianti sportivi sono gli spazi entro i quali può svolgersi l'attività motoria, sia essa monovalente o polivalente.

Le strutture devono essere costruite ed attrezzate in modo da consentire lo svolgimento della pratica sportiva, in condizioni di sicurezza ed igiene per tutti gli utenti (atleti, tecnici, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse allo sport previste dal CONI, dalle FSN e dalle leggi nazionali. Gli impianti sportivi comunali constano dei seguenti spazi:

1. aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, ecc ...);
2. aree di servizio (corridoi, spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi);
3. zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, emergenza);
4. spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, area di parcheggio).

La loro ubicazione e le modalità di utilizzo devono essere adeguate a quelle delle aree destinate all'attività sportiva per assicurare le necessarie integrazioni, evitare interferenze e garantire la sicurezza.

Le suddette aree potranno essere necessarie ed opportune in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alle sue modalità di gestione e utilizzazione.

Classificazione impianti

Gli impianti sportivi possono essere classificati in:

- a) **impianti aventi rilevanza economica**, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Sono impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) **impianti privi di rilevanza economica**, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Sono impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro funzione sociale, danno luogo ad una gestione senza alcuna potenzialità di profitto. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 90 della L. 289/2002 e alla Legge Regionale n.17/1999.

TIPO DI IMPIANTO COMUNALE	UBICAZIONE	CLASSIFICAZIONE
Palestra polivalente comunale	Via Marconi	Privo di rilevanza economica
Campo di calcio comunale	Via Marconi	Privo di rilevanza economica
Campo di calcetto	Località Rudalza	Privo di rilevanza economica
Campo da tennis	Terza Spiaggia	Privo di rilevanza economica
Campo da tennis	Terza Spiaggia	Privo di rilevanza economica

Art. 4 - Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) La Giunta Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo.
- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.

b) Il responsabile del competente servizio dell'Amministrazione Comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE

Art. 5 - Tipologia

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

In particolare per:

a) Gestione diretta:

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione convenzionata:

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle associazioni sportive mediante appositi atti di concessione.

Art. 6 - Gestione diretta

Nella gestione diretta degli impianti sportivi sono previste n. 2 modalità d'uso:

Uso temporaneo: le richieste vengono presentate per l'utilizzo di eventi e/o manifestazioni giornalieri/re o comunque per un periodo di breve durata.

Uso stagionale: le richieste vengono presentate per svolgere attività stagionale nel corso dell'anno (in genere ottobre-maggio);

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività stagionale nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale entro il termine di volta in volta stabilito nel "bando annuale per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi", unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività da svolgere ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le eventuali manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7 - Tariffe della gestione diretta

Nella gestione diretta, per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite in un apposito tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata dell'assegnazione in uso.

Art. 8 - Pianificazione attività della gestione diretta

L'Amministrazione Comunale, riconosce nella pratica delle attività sportive uno strumento di educazione e formazione, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e per tale motivo intende garantire la più ampia fruizione degli impianti sportivi comunali.

Le domande per l'uso stagionale devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito in un apposito bando annuale per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi.

Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicati al successivo articolo 9.

Art. 9 - Criteri per le assegnazioni in uso stagionale

1. La Giunta Comunale, definisce con proprio atto i criteri delle assegnazioni in uso stagionali.

I criteri di assegnazione e i relativi punteggi saranno indicati nell'apposito bando ed individuati sulla base dei seguenti parametri:

- anni di attività
- n. di tesserati e di squadre
- livello del campionato o risultati di eccellenza
- collaborazioni con altre società sportive
- attività per fasce deboli

2. Laddove l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 2, e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti, la Giunta Comunale può motivatamente proporre che si deroghi agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali.

3. In caso di parità di punteggio, si attribuirà l'assegnazione d'uso al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

Art. 10 - Procedure per le assegnazioni in uso stagionale

1. Intendendo per stagionale l'anno sportivo (in genere ottobre-maggio), i soggetti che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza nei termini previsti dal bando, su apposito modulo allegato ad esso. L'ufficio competente provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.

2. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

3. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

4. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.

5. L'utilizzatore deve comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate.

5. E' possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo.

Art. 11 - Modalità per l'assegnazione in uso temporaneo

Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente agli eventi e/o manifestazioni giornalieri/re o comunque per un periodo di breve durata.

L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'Assegnazione.

Art. 12 - Modalità e requisiti di gestione convenzionata mediante concessione

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposito atto di concessione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società del territorio regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) gli enti pubblici;

- d) le associazioni radicate sul territorio;
- e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale della associazioni sportive mediante apposita concessione d'uso.

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia affidato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Il concessionario d'uso, una volta in possesso della concessione d'uso potrà utilizzare l'impianto concesso unicamente con le modalità, tempi e finalità previsti nella concessione stessa e comunque per le finalità previste al precedente articolo (2), fatte salve eventuali esigenze legate alla struttura stessa e cause di forza maggiore. Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione, l'atto di concessione che conterrà le condizioni alle quali l'uso dell'impianto è concesso.

Le spese di utenze quali l'Energie Elettrica e l'approvvigionamento idrico rimangono in carico all'Ente.

Le spese a carico del concessionario sono definite nel successivo articolo 15.

L'individuazione del concessionario della gestione convenzionata viene effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica resa nota con pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 13 - Avviso pubblico di selezione

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione degli impianti, oltre che allo schema dell'atto di concessione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

Art. 14 - Durata delle concessioni d'uso

La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo atto di concessione.

Art. 15 - Obblighi e doveri dei concessionari e affidatari

Il Concessionario/affidatario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito in via continuativa, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proponga di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune ;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;

- h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94).
- i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto;
- j) segnalare tempestivamente, con rapporti scritti al Comune, qualsiasi guasto degli impianti ed alle attrezzature e denunciare eventuali danni agli immobili;
- k) farsi carico delle spese della pulizia dell'impianto in concessione;
- l) farsi carico delle spese di carburante per le docce e riscaldamento della struttura in concessione.

Art. 16 - Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 17 - Atto di concessione d'uso

Qualora l'Amministrazione Comunale rilasciasse la concessione d'uso in gestione, la stessa dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'atto di concessione d'uso dovrà contenere:

- a) L'oggetto della stessa;
- b) La descrizione dell'impianti;
- c) La durata della gestione;
- d) L'attività di gestione e di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario;
- e) La manutenzione straordinaria a carico del Comune. Le parti potranno concordare la realizzazione di interventi straordinari da parte del concessionario, sulla base di specifici progetti approvati da Servizio Tecnico Comunale competente che dovrà monitorare costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- f) Gli oneri a carico del gestore;
- g) L'eventuale canone;
- h) Le modalità di utilizzo dell'impianto, con eventuale riserva di spazi per altre Associazioni e/o per il Comune stesso;
- i) L'uso pubblico dell'impianto;
- j) L'uso gratuito dell'impianto da parte del Comune per propri fini e manifestazioni, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati;
- k) Le responsabilità e obblighi amministrativi;
- l) La vigilanza e le segnalazioni;
- m) La cauzione;
- n) Il verbale di consegna e riconsegna;
- o) Indirizzo sugli standard tariffari da applicarsi;
- p) La decadenza e il recesso;
- q) Il divieto di cessione della concessione;
- r) La risoluzione delle controversie;

1. L'atto di concessione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento.

2. L'atto di concessione è improntato alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo atto di concessione.

Art. 18 - Verbale di consegna e stato di consistenza

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio competente.

Art. 19 - Canone di concessione

Nell'atto di concessione d'uso l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche la eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto.

Art. 20 - Manutenzione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario. La manutenzione straordinaria sarà a cura dell'Ente.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 21 - Pulizie degli impianti sportivi

Il servizio di pulizie legate agli impianti sportivi viene suddiviso in n. 3 fasce ben distinte come di seguito:

- 1) nel caso di utilizzo degli impianti sportivi comunali per le attività sportiva delle scuole, le pulizie saranno a carico dell'Ente;
- 2) nel caso di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte di terzi per l'organizzazione di eventi o manifestazioni sportivi o ancora per manifestazioni sociali, le pulizie saranno a carico dei soggetti firmatari dell'atto di concessione dell'utilizzo attivato con il Comune.
- 3) nel caso dell'affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi comunali a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali tramite atto di concessione, le pulizie saranno a carico del concessionario;

Art. 22 - Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 23 - Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale, un deposito

cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto. L'importo della suddetta polizza fideiussoria viene solitamente valutata sul 10% dell'importo contrattuale pattuito o ancora il 20% del costo di ricostruzione dell'impianto nel caso di concessione ad uso gratuito.

Art. 24 - Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n. 17. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 25 - Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26 - Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 27 - Decadenza e revoca dell'assegnazione o concessione di gestione

Il concessionario e/o assegnatario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione e/o concessione d'uso degli impianti nella successiva annata sportiva e/o di nuovo Avviso di selezione, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà all'assegnatario e/o concessionario in caso di decadenza della assegnazione/concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati e/o concessi, la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 28 - Vigilanza degli impianti

La vigilanza degli impianti durante l'uso spetta agli assegnatari o al concessionario - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 29 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 30 - Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 31 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare le quote previste nel tariffario.

Art. 32 - Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.